

Le misure fiscali del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020

Illustrate
dall'Agenzia delle Entrate



1. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (Articolo 18)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Sospensione versamenti in autoliquidazione di: ■ ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; ■ IVA. Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.	Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: a) di almeno il 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro); b) di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro). Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi. Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019 I versamenti di ritenute, trattenute, contributi e premi sono sospesi anche per gli enti non commerciali (compresi Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.	Versamenti che scadono ad aprile e/o maggio 2020	I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.	Per i soggetti aventi diritto restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Non effettuazione delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni (Articolo 19)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
I redditi di lavoro autonomo altri redditi e -provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta	Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 non superiori a euro 400.000, senza dipendenti o assimilati nel mese precedente	Ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020	Le ritenute non operate sono versate dal percipiente, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020	Viene esteso a tutto il mese di maggio 2020 quanto già previsto, fino al 31 marzo 2020

3. Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per l'anno 2020 (Articolo 20)

Oggetto

Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto

Destinatari

Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP

Periodo

Acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

4. Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 (Articolo 21)

Oggetto

I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020

Destinatari

Tutti i
contribuenti

Periodo

Versamenti nei
confronti delle
pubbliche
amministrazioni
in scadenza il 16
marzo 2020

5. Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Articolo 22)

Oggetto

Non applicazione delle sanzioni per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle entrate e consegna ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle Certificazioni Uniche 2020 se l'adempimento è effettuato entro il 30 aprile 2020. Pertanto:

- i sostituti d'imposta hanno più tempo per adempiere ai propri obblighi;
- i percipienti e i soggetti che prestano assistenza fiscale possono disporre della documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed ottenere gli eventuali rimborsi di imposte

Destinatari

Sostituti
d'imposta

Periodo

Certificazione
Unica 2020

6. Proroga della validità dei certificati di cui all'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. DURF) (Articolo 23)

Oggetto

I certificati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono validi fino al 30 giugno 2020.

Destinatari

Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici soggette agli obblighi di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Periodo

Certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 validi fino al 30 giugno

7. Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni «prima casa» (Articolo 24)

Oggetto

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. prima casa, sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:

- trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;
- acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto;
- rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).

Destinatari

Tutti i
contribuenti
beneficiari
delle
agevolazioni
previste per
l'acquisto della
c.d. prima casa

Periodo

Dal 23
febbraio al
31 dicembre
2020

8. Assistenza fiscale a distanza per il modello 730 (Articolo 25)

Oggetto

Per la presentazione del modello 730, i lavoratori dipendenti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione evita ai contribuenti di doversi recare personalmente presso CAF e professionisti.

Destinatari

Contribuenti
titolari dei redditi
di lavoro
dipendente e
assimilati di cui
all'articolo 34,
comma 4, del
decreto legislativo
9 luglio 1997, n.
241

CAF e
professionisti

Periodo

Anno
d'imposta
2019

Note

Al termine
dell'attuale
situazione
emergenziale, i
contribuenti
devono
consegnare ai CAF
e ai professionisti
abilitati la delega e
la documentazione
già inviate
telematicamente.

9. Semplificazione del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Articolo 26)

Oggetto

Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre;
- per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

Destinatari

Operatori IVA
per il bollo
apposto sulle
fatture
elettroniche

Periodo

A decorrere
dall'anno
2020

10. Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (Articolo 27)

Oggetto

Allo scopo di agevolare la cessione gratuita di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che:

- il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette;
- non operi la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole

Periodo

a regime

11. Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Articolo 30)

Oggetto

Per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Destinatari

Soggetti
esercenti
attività
d'impresa,
arte o
professione

Periodo

Periodo
d'impost
a 2020

Note

La misura estende l'agevolazione già prevista dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF.